

Allegato "B" al n. 15783 di rep., al n. 9880 di racc.-----

-----STATUTO AVIS COMUNALE DI PIEDIMONTE ETNEO-----

-----ART. 1- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE-----

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Piedimonte Etneo,

Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro

che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e

anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere

usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

al pubblico.-----

c.2 L'Avis Comunale di Piedimonte Etneo ha sede legale in

Piedimonte Etneo ed attualmente corrente in Via Vittorio

Emanuele III n.63 ed esplica la propria attività istituzionale

esclusivamente nell'ambito del Comune di Piedimonte Etneo. II

trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso

comune, non comporta modifica statutaria.-----

c.3 L'Avis Comunale di Piedimonte Etneo che aderisce all'AVIS

Nazionale, nonchè all'Avis Regionale Sicilia, Provinciale

Catania, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e

processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e

Regionale medesime.-----



[Handwritten signature]

volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che
non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica; persegue
esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, non ha fini di lucro.-----
c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue -
interno di una sua frazione - volontaria, periodica,
associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di
civismo, che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute,
anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori
della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e
della tutela del diritto alla salute.-----
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri,
con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale
sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio
Sanitario Nazionale, si propone di:-----
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il
raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi

trasfusionale;-----

c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;-----

d) Favorire l'incremento della propria base associativa;-----

e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;-----

f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;-----

g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.-----

-----ART.3 - ATTIVITA'-----

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciat
nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale -
coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e
con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via
esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art.



diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal

regolamento nazionale.-----

In particolare svolge le seguenti attività:-----

a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);-----

b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);-----

c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;-----

d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;-----

e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;-----

f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale,

finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della
ricerca scientifica;-----

h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa
alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri
rappresentanti all'uopo nominati;-----

i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione
Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa
regolamentare approvata da AVIS Nazionale.-----

c.1 bis L'Avis Comunale di Piedimonte Etneo svolge, in
coordinamento con l'Avis Provinciale di Catania ed in
attuazione delle direttive della medesima, attività
istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano
costituite altre associazioni Avis.-----

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale di
cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice
del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta
fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----



Nazionale.---

-----ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA-----

c.1 E' socio dell'Avis Comunale di Piedimonte Etneo chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.--

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.-----

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Piedimonte Etneo da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.-----

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Piedimonte Etneo comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale

in vita né ad eredi o legatari.-----

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.-----

-----ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO-----

c.1 La qualifica di socio si perde per:-----

a) dimissioni;-----

b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;-----

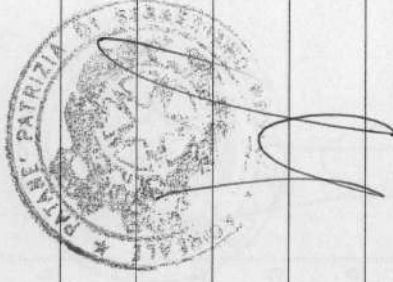
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino

l'Associazione e i suoi membri;-----

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettere a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio

Direttivo Comunale.-----

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Proviviri competente, il quale delibererà in osservanza delle



dell'AVIS Nazionale.-----

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.-----

c.6 II provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.-----

c.7 La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.-----

-----ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI-----

c.1 L'Avis Comunale di Piedimonte Etneo può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone

qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.---

-----ART. 7 - ORGANI-----

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Comunale di Piedimonte Etneo:-----

a) l'Assemblea Comunale degli Associati;-----

b) Il Consiglio Direttivo Comunale;-----

c) il Presidente e il Vicepresidente;-----

c.2 Sono organi di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.-----

-----ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI-----

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.-----

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano



conferendogli delega scritta, da un altro socio.-----

c.5 Ciascun associato puo rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.-----

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonchè per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.-----

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.-----

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o

associati presenti direttamente o per delega In deroga
all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli
associati aggiornato alla data dell'assemblea.-----
c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino
adottate a maggioranza dei soci presenti.-----
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci.-----
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta.-----
c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati
partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo
Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti/dell'Organo di controllo.-----
c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio
consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti
del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.-----
c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data
comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un



	Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;-----	
	b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;-----	
	c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;-	
	d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;-----	
	e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;-----	
	f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;-----	
	g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;-----	
	h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;-----	
	i) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;----	

j) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;-----

k) la nomina dei liquidatori;-----

l) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;-----

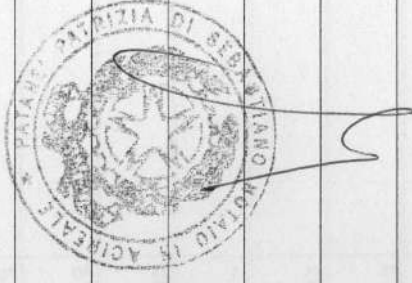
m) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.-----

c.2 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.-----

-----ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE-----

c.1 II Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.-----

c.2 II Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione



da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.-----

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.-----

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.-----

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre

	giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio	
	medesimo, con deliberazione adottata all'atto	
	dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella	
	in cui si è verificata la terza assenza.-----	
	c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare	
	uno o piu Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti,	
	fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri,	
	fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.-----	
	c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati,	
	nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano	
	accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione	
	mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in	
	regola. In ogni caso non e consentita la cooptazione, nel	
	corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del	
	Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero	
	Consiglio.-----	
	c.11 I Consiglieri cosi nominati decadono dalla carica insieme	
	agli altri.-----	
	c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare	
	contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade	

l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e
l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile
od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.-----

c.14 II Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove
ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore
Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con
apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata
dell'incarico.-----

c.15 II Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di
diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta
eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li
riguardino - con voto consultivo.-----

c.16 II Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre,
costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le
modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno
stabilite anche le competenze del Comitato medesimo-----

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia
impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo
Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi
di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la

-----ART.11 - IL PRESIDENTE-----

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, né ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:-----

a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;-----

b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;-----

c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;-----

d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.-----

fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei
del Presidente.-----

-----ART.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

c.1 II Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti nominati dall'Assemblea Comunale degli Associati
tra soggetti dotati di adeguata professionalità-----

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere
rinominati.-----

c.3 II Collegio esamina i bilanci e formula in apposite
relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni
altro compito attribuitogli per legge o per statuto.-----

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea
degli Associati, senza diritto di voto.-----

c.5 I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle
sedute del Consiglio Direttivo.-----

c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione
non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio
di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere
all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere
temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di

tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre

essere nominati due componenti supplenti. L'organo di

controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro

effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori

carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno

supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti

nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in

tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli

albi professionali individuati con decreto del Ministro della

Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in

materie economiche o giuridiche.-----

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.-----

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in

cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8
del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il
bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto
dai sindaci.-----

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige
apposito verbale.-----

c.6I componenti dell'organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai
consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----ART.14 - PATRIMONIO-----

c.1 II patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo
svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, e costituito da beni mobili ed immobili.-----

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed
alimentato con:-----

d) i rimborsi derivanti da convenzioni;-----

e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i

contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati -

condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento

dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative

specifiche o settoriali;-----

f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività

commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.-

c.3 II Consiglio Direttivo Comunale provvederà

all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei

fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri

scopi sociali.-----

c.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta,

di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei

casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n.

117/2017.-----

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere

destinati unicamente alla realizzazione delle attività

attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonchè delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

-----**ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO**-----

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.---

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato

dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario

dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere

sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli

Associati, la quale nella stessa occasione approverà il

bilancio consuntivo dell'anno precedente.-----

c.3 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs.

n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con

l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla

relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie.-----

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà

-----ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE-----

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri

sociali:-----

a) Il libro degli associati o aderenti;-----

b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.-----

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente-----

-----ART. 18 - CARICHE-----

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non

dell'incarico.-----

c.3 II Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il

Tesoriere non possono detenere la medesima carica per piu di

due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono

compresi anche quelli gia iniziati e poi interrotti per

qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al

combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo

che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non

superiori ad un anno.-----

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle

esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in

ordine alla ineleggibilità per piu di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di

volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate

ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni

di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del

codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere

riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che

comportano l'interdizione dai pubblici uffici.-----

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2,

-----ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglimento-----

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Piedimonte Etneo può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo a devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

-----ART. 20 - RINVIO-----

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla
scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del
testo statutario attualmente in vigore.-----

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del
presente Statuto si considerano anche quelli espletati
precedentemente.-----

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta
l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di
ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.-----

FIRMATO: Cannavò Domenica-----

Patrizia Patanè notaio-----

E' copia conforme al suo originale.
Acireale, li 04 MARZO 2019



Patrizia Patanè